

LA CHIMERA DELLA STABILIZZAZIONE

Cinque priorità per il dossier giovani

Dopo tante leggi e pochi fatti sulla stabilizzazione dei precari, la partita per i giovani medici si può giocare anche sul tavolo del Ccnl, con cinque priorità.

Il contratto a tempo indeterminato deve essere inteso come una necessità contrattuale di tutela sociale imprescindibile in uno stato di diritto, fondamentale la sua estensione a tutti i contratti a tempo determinato per sanare in via definitiva un "vulnus" della Costituzione, che sancisce all'articolo 1 che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.

Riguardo l'anzianità professionale, essa viene riconosciuta in seguito a esito positivo della valutazione del collegio tecnico così come stabilito dal comma 6 dell'articolo 5 del Ccnl 1998-2001 dopo 5 anni di servizio continuativo; tuttavia, nella odierna realtà lavorativa del nostro Paese, per forza maggiore il suo

maturarsi avviene in modalità spesso frazionata, quindi con soluzione di continuità. A tal riguardo vi è la necessità non solo nel riconoscimento dell'esclusività di rapporto, ma anche della graduazione di posizione al compimento di tale anzianità considerando complessivamente tutti i periodi lavorativi maturati, anche con soluzione di continuità.

Sul capitolo carriera, oggi il nostro Ccnl prevede una fase "tutorata" di 5 anni per i dirigenti medici e sanitari così come stabilito dall'articolo 26 del Ccnl 8 giugno 2000, dopo tale periodo vi è la possibilità di accedere a incarichi dirigenziali di livello superiore come: responsabile di struttura semplice, dipartimentale o incarichi di alta specializzazione.

Si propone invece di considerare tre anni anziché cinque con certificazioni di merito validate in modo obiettivo e valorizzando le competenze basandosi su casistiche, skills

e attività di volume lavorativo.

Necessaria poi una reale tutela della gravidanza e la possibilità di estendere il part time anche ai contratti a tempo determinato, ciò per creare condizioni di "welfare familiare" e incentivare le politiche giovanili di creazione e sviluppo della famiglia. Infine, la recente normativa (legge 161/2014) sull'orario di lavoro e riposo dovrà rivedere attraverso lo strumento del Ccnl l'organizzazione delle reperibilità e turni di guardia, quindi nell'ottica di garantire la sicurezza delle cure diviene necessario prevedere dotazioni organiche minime e una corretta programmazione nell'assunzione di personale sulla base di reali esigenze clinico-assistenziali.

Domenico Montemurro
Maurizio Cappiello
Settore Anao giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le leggi sul precariato dei medici

- **Articolo 4 della legge 125 del 30/10/2013** a oggetto «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», al fine di favorire la risoluzione del fenomeno del precariato e nel contempo, la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto a tempo determinato, consente alle Pp.Aa. di bandire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato di personale dirigenziale riservate a coloro che sono in possesso di specifici requisiti stabiliti dalla legge
- **Legge 190/2014** (Cristallizzazione dei Fondi della contrattazione integrativa aziendale)
- **Dpcm del 6 marzo 2015** che disciplina le procedure concorsuali per il personale del comparto sanità e appartenente all'area della Dirigenza medica e sanitaria per l'assunzione presso gli Enti del Ssn
- **Comma 543 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015** («Legge di Stabilità 2016»), che estende il processo di stabilizzazione al personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi Enti, e sposta il criterio temporale necessario per poter accedere al processo di stabilizzazione da 3 anni, anche non continuativi al 30 ottobre 2013 a 3 anni compiuti al momento della pubblicazione del bando. Inoltre la legge prevede un percorso di programmazione regionale dei fabbisogni di personale, al fine di indire procedure di reclutamento straordinarie per eventuali esigenze assunzionali
- **Legge n. 161 del 30 ottobre 2014** diventata attuativa il 25 novembre 2015 (con l'art. 14 riallinea l'Italia agli altri Paesi Ue anche per i medici e il personale sanitario su orario di lavoro e riposo)
- Rilevante anche **sentenza del tribunale di Trani n. 1528 del 26 ottobre 2015**, in cui un medico della Asl Bat, rivendicando l'applicazione della direttiva Ue n. 70/99Ce e confermando i principi sanciti dalla corte di giustizia Ue su abuso del contratto a termine della Pa ha stabilito che la Asl è sanzionabile e obbligata alla trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato, poiché nello specifico il giudice ha dichiarato che il medico lavorando per oltre 36 mesi alle dipendenze, il suo rapporto di lavoro doveva essere considerato a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 368/2001